

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FUORIC'ENTRO - TRIESTE**

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Trieste una associazione sportiva dilettantistica non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Fuoric'entro”.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

ART. 3

L'Associazione si propone di:

- a. organizzare e promuovere attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- b. promuovere attività finalizzate a contrastare processi di esclusione e di emarginazione sociale e di promozione della salute di persone svantaggiate come e in genere dei disabili, anziani soli, portatori con disagio psichico, gruppi sociali più svantaggiati;
- c. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
- d. indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- e. promuovere iniziative intese a sensibilizzare i cittadini sulla necessità del superamento delle istituzioni totali (carceri, manicomi, ospizi, ecc.);
- f. promuovere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo;
- g. promuovere attività di turismo sociale, ecologico, culturale;
- h. favorire la comunicazione tra i cittadini, la comunità locale, le istituzioni, sperimentando e proponendo nuove modalità ed opportunità di partecipazione culturale, civile, sociale e politica;
- i. dar vita a manifestazioni in cui le persone agiscono una in presenza dell'altra e si influenzano reciprocamente tenendo fede a un'etica sociale fondata sulla cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere;
- l. promuovere un nuovo concetto di cultura, una cultura che metta in rilievo sì le tradizioni locali, ma anche le principali innovazioni globali. Pertanto l'associazione ha sposato il motto: “Think global act local”, ovvero: “Pensa globale, agisci locale”;
- m. promuovere una società aperta e multiculturale, che individui nelle differenze una risorsa per la comunità, adoperandosi per l'affermazione di una cultura pacifista, per una soluzione non violenta delle controversie

- e incentivando il rispetto dei diritti universali dell'uomo e dell'ambiente;
- n. promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti di cittadinanza, sostenendo istanze, petizioni, consultazioni, istruttorie pubbliche, conferenze di servizi, comitati ed associazioni, al fine anche di migliorare l'efficacia della Pubblica Amministrazione e le garanzie per le persone;
 - o. promuovere iniziative e proposte per favorire negli ambiti di vita familiare, lavorativa, civile e politica la pari opportunità per tutti;
 - p. promuovere e sostenere istanze, iniziative e progetti che consentano alle giovani generazioni di fruire di condizioni più favorevoli e di maggiori possibilità di vivere autonomamente la propria vita, con particolare riferimento alla qualità della medesima;
 - q. promuovere la solidarietà nei confronti dei più deboli, i meno tutelati e i più svantaggiati attraverso il sostegno alle attività ed iniziative di auto aiuto, del volontariato e del terzo settore per contribuire a garantire i diritti di tutti ad accedere e partecipare pienamente alla vita della comunità;
 - r. promuovere e sostenere iniziative e proposte di coinvolgimento attivo e partecipato della popolazione sui temi della multiculturalità e multietnicità, per contrastare disuguaglianze ed esclusioni e favorire la tolleranza e la convivenza civile;
 - s. valorizzare reti di relazioni tra ambiti, settori ed attività culturali, sociali ed economiche per favorire, attraverso lo scambio di esperienze, la promozione e l'innovazione del sistema locale;
 - t. sostenere la valorizzazione del lavoro, in tutte le sue forme, come riferimento indispensabile di determinazione delle scelte di sviluppo evidenziandone le capacità e le competenze, estendendo tutele e diritti fondamentali anche alle fasce meno protette, con particolare attenzione alle strategie di sviluppo e tutela del cosiddetto lavoro "atipico" e della produzione culturale prevedendo anche attività di formazione interna e di diffusione didattica;
 - u. promuovere azioni di reciprocità e mutualità tra i soci al fine di dare risposte concrete alle necessità, offrire opportunità a competenze sociali e professionali e formulare proposte progettuali.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà:

- a. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- b. dare ampio sviluppo alle scuole di sport e favorire in special modo l'istruzione dei giovani;
- c. perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico;
- d. effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e. favorire l'aggregazione di gruppi di soci con obiettivi di difesa dei diritti sociali e umanitari;
- f. promuovere la pubblicazione di documentazione avvalendosi anche di mezzi audiovisivi;
- g. perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico, in ambito culturale e sanitario.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualifica di socio si assume al momento del rilascio della tessera sociale e del pagamento della quota associativa.

La durata del tesseramento è di n. 1 anno da settembre a settembre dell'anno successivo.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a godere di tutti i benefici offerti dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo, i soci maggiorenni, il diritto di voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci ed ogni altra deliberazione in seno all'assemblea;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della tessera sociale all'atto dell'iscrizione ed a regolare annualmente la quota sociale stabilita in funzione dei programmi di attività.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annualmente stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo si renda moroso per due anni consecutivi del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 10

le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

Fondo Comune

ART. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai beni immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e contributi degli associati;
- da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati al sostegno di attività o dei progetti;
- da contributi di Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dagli avanzi di gestione e dagli utili derivanti dalle manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che sono finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sia compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dell'Associazione
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può avvenire mediante comunicato ai singoli soci mediante o pubblicazione sul giornale associativo, o invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri scelti tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica n. 1 anno e sono rieleggibili senza limitazione di numero di mandati. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta di volta in volta nel modo ritenuto più idoneo.

Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo non si occupa direttamente della gestione, ma delega dei tecnici competenti allo svolgimento delle mansioni gestionali, con periodici incontri di aggiornamento e verifica sullo stato dei lavori.

ART. 20

In caso di dimissioni o cessazione della carica per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Presidente

ART. 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale della Associazione. Al Presidente spetta in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente; la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

ART. 22

Collegio dei Revisori dei Conti e Organo eventuale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto di tre effettivi e due supplenti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Scioglimento

ART. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il netto sarà devoluto, ad Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma Finale

ART. 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE